

RESPONSABILE DEL CORSO ING. GIACINTO TEDESCO
RSPP – DATORE di LAVORO
Sede di svolgimento **ROSSANO**
10-15 GIUGNO 2013



Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
ASSIMPRESA CALABRIA
CLAAI COSENZA
claaics@libero.it www.claaicosenza.it
Associazione dell'Artigianato - Piccole Imprese - Lavoro Autonomo - Terziario – Professioni

CORSO di FORMAZIONE per DATORE di LAVORO²
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(Art. 34¹ c. 2 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - Contenuti di cui all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

ORGANIZZAZIONE

Responsabile Progetto Formativo:

Requisiti Docenti:

Numero partecipanti per ogni corso:

Registro presenze:

Assenze ammesse:

Metodologia insegnamento/

VALUTAZIONE-CERTIFICAZIONE

Attestato:

Credito Formativo:

¹ Art. 34 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

"Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi"

1 - Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1 - bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

2 - Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2 - bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3 - Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

¹ **Allegato II - D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009**

(1) Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)....	fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche.....	fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca	fino a 20 addetti
4. Altre aziende	fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

² **Art. 31 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009. "Servizio di prevenzione e protezione"**

- Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
- Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
- Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
- Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
- L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
 - nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
 - nelle centrali termoelettriche;
 - negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
- Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

626 13 Tedesco corso RSPP Dlgs 81_08 di 32 ore 10_15-06-13

RESPONSABILE DEL CORSO ING. GIACINTO TEDESCO
RSPP – DATORE di LAVORO
Sede di svolgimento **ROSSANO**
10-15 GIUGNO 2013



Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
ASSIMPRESA CALABRIA
CLAAI COSENZA
claaics@libero.it www.claaicosenza.it
Associazione dell'Artigianato - Piccole Imprese - Lavoro Autonomo - Terziario – Professioni

CALENDARIO DELLE LEZIONI

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE di RSPP – DATORE di LAVORO

Art. 34 comma 2, D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

DURATA ORE 32 - RISCHIO MEDIO

MODULO 1. **NORMATIVO** - giuridico

MODULO 2. **GESTIONALE** - gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3. **TECNICO** - individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4. **RELAZIONALE** - formazione e consultazione dei lavoratori

TEST Verifica finale

SEDE C/O ASSIMPRESA CLAAI - C/DA FRASSO SS 106 - ROSSANO

PROGRAMMA CORSO - RSPP (DATORE di LAVORO)

DATA	GIORNO	ORE	ORARIO	DOCENTE
10/06/2013	LUNEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
11/06/2013	MARTEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
12/06/2013	MERCOLEDI'	6	ORE: 14,00 – 20,00	
13/06/2013	GIOVEDI'	6	ORE: 08,00 – 14,00	
14/06/2013	VENEDI'	4	ORE: 08,00 – 12,00	
15/06/2013	SABATO	4	ORE: 08,00 – 14,00	CON TEST FINALE
Totale ORE		32		

RESPONSABILE DEL CORSO ING. GIACINTO TEDESCO
RSPP – DATORE di LAVORO
Sede di svolgimento **ROSSANO**
10-15 GIUGNO 2013



Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
ASSIMPRESA CALABRIA
CLAAI COSENZA
claaics@libero.it www.claaicosenza.it

Associazione dell'Artigianato - Piccole Imprese - Lavoro Autonomo - Terziario - Professioni

Mod. 0501

SCHEDA di PRENOTAZIONE

da inviare per fax allo 0984 1636513 oppure allo 0983 526597

Spett.le **PRESIDENTE**
ASSIMPRESA CALABRIA CLAAI

Il/La sottoscritto/a _____ CF

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato/a a _____ () il _____
residente a _____ Cap _____ () via _____ n. _____
nella sua qualità di datore di lavoro: Titolare Socio Legale Rappresentante
della ditta _____ P. Iva

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

esercente l'attività di _____
con sede in _____ Cap _____ () via _____ n. _____
telefono _____ fax _____ cel. _____ e-mail _____
con n. _____ Dipendenti, n. _____ Soci, n. _____ Collaboratori (familiari e non), n. _____ Associati in Partecipazione

INTENDENDO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO di PREVENZIONE e
PROTEZIONE dai RISCHI LAVORATIVI (RSPP)

art. 34 c. 2 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Contenuti di cui all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CHIEDE di FREQUENTARE il CORSO di FORMAZIONE per

RSPP – “RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE”

DATORE di LAVORO

Rischio: basso ore 16 medio ore 32 alto ore 48

(Il corso deve essere obbligatoriamente frequentato dal titolare o da un socio dell'impresa)

La scheda di prenotazione va compilata in ogni sua parte, timbrata e sottoscritta, con documento di identità valido + CF da consegnare o inviare per fax al n. 0984 1636513 o 0983 526597, con riserva di presentare, prima dell'inizio del corso, domanda di adesione alla claa, copia visura CCIAA, cod. INPS IVS, cod. INAIL (Ditta + PAT), matricola INPS (DM10).

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 accorda il consenso al trattamento dei dati per le finalità associative.

Data _____

Firma e Timbro

Si prende atto che il corso si svolgerà se raggiunto un numero minimo di 20 partecipanti.